

ACCORDO QUADRO tra Comune di Genova e L'Università' degli Studi di Genova per la collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo.

L'anno duemilaotto, il giorno 6 del mese di maggio fra:

IL COMUNE DI GENOVA (di seguito denominato anche "Comune"), con sede in Genova Via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102 rappresentato dalla Sindaco Prof.ssa Marta Vincenzi nata a Genova il 27 maggio 1947, come sopra domiciliata, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 28 febbraio 2008;

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI di GENOVA (di seguito denominata anche "Università"), con sede in Genova, Via Balbi civ. 5, codice fiscale 00754150100 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Rettore Prof. Gaetano Bignardi, nato a ¹⁾ ²⁾ il come sopra domiciliato, e a quanto infra debitamente autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2008.

1) Livorno
2) 17-02-1934
postille lette e approvate

PREMESSO

- che il Comune di Genova è l'Ente preposto alla programmazione, alla gestione ed allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi;
- che l'Università degli Studi di Genova è l'Ente accademico che opera sul territorio genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della formazione;
- che al fine di sviluppare le più opportune collaborazioni fra le due istituzioni è stato stipulato fin dal 1998, e successivamente in data 17 marzo 2004, un

[Handwritten signature]

accordo di collaborazione e consulenza in campo scientifico e formativo;
che l'evoluzione dell'Università, specialmente in tema di innovazione e trasferimento delle conoscenze, e l'accresciuto ruolo del Comune specialmente riguardo allo sviluppo del territorio urbano e della promozione della città, rendono opportune forme più pregnanti e sistematiche di collaborazione;
che in particolare si rende necessario, al fine perseguire appieno la valorizzazione delle sinergie fra città ed università, rendere effettivi gli strumenti organizzativi di coordinamento previsti, individuando, sulla base di un adeguato scambio di informazioni, i punti di raccordo fra le reciproche autonome programmazioni e definendo specifici obiettivi;
che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, si possa verificare la possibilità di attuare modalità di cooperazione quali, a titolo esemplificativo, stage e tirocini per gli studenti dell'Università presso gli Uffici del Comune e/o altri Enti interessati all'uopo individuati dalle parti (Società partecipate), nonché partecipazione agli spin-off accademici attivati dall'Università stessa;
Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 382 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni fra l'Università e gli Enti pubblici e privati per svolgere attività di ricerca e consulenza;
Visto lo Statuto dell'Università ed i suoi regolamenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1 - (Oggetto). Fra il Comune di Genova e l'Università degli Studi di

Genova viene stipulato il presente accordo quadro allo scopo di sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture, la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e del Comune, in quanto ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi.

I due Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune.

Ciascuno dei due Enti assicura all'altro, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo Articolo 4, l'uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.

~~Articolo 2 - (Durata). Il presente accordo quadro, che sostituisce integralmente quello già stipulato in data 17 marzo 2004, avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della firma del presente accordo e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.~~

~~Articolo 3 - (Comitato Permanente di Collegamento). Il Comune e l'Università vanno ad istituire un Comitato Permanente di Collegamento composto dal Sindaco, o suo delegato, insieme a due rappresentanti della Civica Amministrazione, designati dal Sindaco stesso, e dal Rettore, insieme a due rappresentanti dell'Università, designati dal Rettore medesimo, con il compito di:~~

A) individuare i punti di raccordo fra le reciproche ed autonome programmazioni e adeguati obiettivi rispetto ai settori di attività di potenziale e mutuo interesse;

B) monitorare le attività comuni pattuite dalle strutture dei due Enti;

C) procedere ad un regolare scambio di informazioni;

D) esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra le parti anche nel quadro più ampio della promozione di nuove attività di sviluppo e promozione della città.

Le parti concordano fin da subito che argomenti di interesse ed impegno, fatta salva l'individuazione di altri temi, sono:

la collaborazione nel campo della programmazione e della gestione del territorio e nell'ambiente urbano;

La collaborazione nel campo della valorizzazione delle competenze specialmente al fine della promozione d'impresa, dell'innovazione e dell'attrattività del territorio cittadino per i giovani qualificati genovesi, italiani e stranieri, anche mediante l'organizzazione e lo svolgimento di tirocini e di attività formative;

la collaborazione per lo sviluppo delle reti telematiche e dei servizi a valore aggiunto verso la "città digitale".

Al fine di rendere più agevole l'attività del Comitato, lo stesso potrà avvalersi della collaborazione di esperti in materia scientifica, tecnologica, umanistica e della comunicazione.

Articolo 4 - (Modalità di attuazione). La collaborazione fra il Comune e l'Università potrà essere attuata tramite la stipula di appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo, stipulati dagli Enti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, e potranno riguardare gli specifici settori sopra indicati, quelli che saranno individuati dal Comitato di cui al precedente articolo, ovvero essere autonomamente proposti dalle strutture speci



ficamente interessate.

Detti accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa. Sulla base di quanto programmato nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 3, le strutture interessate, in quanto rientranti nelle loro peculiari autonomie, potranno stipulare i relativi accordi facendo riferimento al presente accordo e comunicando al Comitato i temi e i termini del rapporto istituito.


Articolo 5 - (Controversie). Per qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti in relazione alle interpretazioni e/o all'esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di Genova.

Articolo 6 - (Disposizioni finali). Tutte le spese derivanti dal presente accordo sono ripartite tra le parti in uguale misura.

Il presente accordo, redatto in duplice originale verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaco Prof.ssa Marta Vincenzi



Il Rettore Prof. Gaetano Bignardi

